

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 117

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 APRILE 1997

Risoluzione
su un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto

Annunziata il 9 giugno 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Mather su un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto sulle imprese (B4-0120/96),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visto il regolamento interno del 1986 della Commissione che istituisce la scheda di impatto,

vista la decisione della Commissione, dell'8 novembre 1989, di formulare in modo più rigoroso la scheda di impatto per la legislazione avente un'incidenza signifi-

cativa sull'economia, l'occupazione, l'ambiente, gli aspetti sociali e la società in generale,

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 1994 sulla comunicazione della Commissione concernente la messa in atto di un programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato (1),

vista la dichiarazione n. 18, allegata al trattato sull'Unione europea, in cui si prende atto che la Commissione si impegna, basandosi eventualmente sulle consul-

(1) G.U. C 323 del 21 novembre 1994, pag. 19.

tazioni che ritenga necessarie e rafforzando il suo sistema di valutazione della legislazione comunitaria, a tener conto, per quanto attiene alle sue proposte legislative, dei costi e dei benefici per le pubbliche autorità degli Stati membri e per l'insieme degli interessati,

visto l'articolo 118A, paragrafo 2, del trattato CE, il quale afferma, facendo riferimento alle direttive sulla sicurezza e la salute dei lavoratori che «tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese»,

vista la relazione della Commissione sul coordinamento delle attività a favore delle PMI e dell'artigianato (COM(95)362),

vista la proposta della Commissione relativa a un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (2),

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0413/96),

A. considerando che è necessario accertare i costi e i benefici derivanti a tutti i settori dell'economia e della società dalla legislazione comunitaria per poter decidere con cognizione di causa in merito all'adozione di tale legislazione, che una legislazione comunitaria semplice e priva di ambiguità è facile da attuare per le imprese e agevole da controllare da parte delle autorità,

B. considerando che la protezione sociale dei lavoratori deve essere una priorità nell'Unione europea,

C. considerando che l'Unione europea deve mantenere una posizione competitiva

sui mercati mondiali, salvaguardando nel contempo gli elevati livelli di protezione ambientale e sociale previsti dall'*acquis* comunitario e accordando un'attenzione particolare alla legislazione suscettibile di danneggiare la concorrenza,

D. considerando che il gruppo più esposto ai costi della legislazione comunitaria è costituito dalle piccole e medie imprese cui si deve la maggior parte dell'occupazione e della crescita economica in Europa,

E. considerando che l'attuale sistema della Commissione per la valutazione dell'impatto degli atti legislativi e normativi non richiede un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici; che un'accurata valutazione dell'impatto sulle imprese può costituire un valido strumento per migliorare la legislazione, e più specificamente può svolgere una triplice funzione:

offrire l'opportunità di giustificare le misure proposte rendendole così più accettabili agli interessati,

svolgere un ruolo di sensibilizzazione e informazione presso i responsabili delle politiche,

contribuire alla prevedibilità della politica,

F. considerando che l'attuale sistema di valutazione dell'impatto non è soddisfacente e che la Commissione deve rendere più rigorose le sue norme interne ad esso relative,

G. considerando, con riferimento all'articolo 118A, del trattato CE, che l'attuale sistema della Commissione non è sistematico, in altre parole non è applicato ad ogni proposta legislativa comunitaria che può comportare importanti ripercussioni sull'economia, l'occupazione, l'ambiente, gli aspetti sociali e la società in generale,

H. considerando che una stima sistematica e integrale dei costi e dei benefici, effettuata in consultazione con le parti sociali, le piccole e medie imprese e altre

(2) G.U. C 156 del 31 maggio 1996, pag. 5.

parti interessate, contribuirà a un esame efficace delle proposte che potranno avere un impatto significativo sull'economia, l'occupazione, gli aspetti sociali e la società in generale,

I. considerando che una valutazione di impatto che sintetizzerebbe i vantaggi della proposta legislativa in questione per il settore può dimostrare l'efficacia delle disposizioni legislative,

J. considerando che un elenco dei benefici contribuirebbe all'elaborazione di una legislazione ben articolata,

K. considerando che occorre evitare che il sistema di valutazione di impatto sia talmente burocratizzato da impedire all'Unione di semplificare, come intende, l'attuale legislazione e promulgare in futuro disposizioni legislative chiare e semplici per garantire il buon funzionamento del mercato unico,

L. considerando che le valutazioni dell'impatto anche quando si basano su una stessa metodologia che potrebbe non essere accettabile per tutti gli Stati membri, settori di attività, tipi di imprese e organizzazioni o individui, possono produrre risultati che, per lo stesso tipo di legislazione, hanno un effetto positivo su uno Stato membro e un effetto negativo su altri,

1. invita la Commissione a esaminare le modalità in cui sviluppare un approccio adeguato e razionale per le valutazioni dell'impatto, non solo per quanto riguarda le imprese ma anche la sanità e la sicurezza, l'ambiente e l'occupazione, e a presentare una relazione al riguardo affinché sia esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo;

2. esprime l'opinione che una scheda di impatto utile, in appresso denominata valutazione dell'impatto, dovrebbe accompagnare ogni proposta legislativa che comporti, direttamente o indirettamente, un

aumento dei costi per un numero elevato di piccole imprese;

3. invita la Commissione a conferire al sistema di valutazione dell'impatto uno status legale e ufficiale nel quadro della legislazione comunitaria e ribadisce che modifiche successive al sistema di valutazione dell'impatto richiedono il parere del Parlamento e del Consiglio;

Responsabilità istituzionali

4. invita la competente Direzione generale della Commissione a elaborare una normativa che preveda la consultazione della Direzione generale « Politica delle imprese » quando viene preparata una valutazione dell'impatto nel caso in cui la legislazione proposta possa avere un impatto considerevole sulle piccole e medie imprese;

Notifica della valutazione dell'impatto e scadenze

5. propone che la valutazione dell'impatto figuri al termine di ogni proposta legislativa comunitaria che può comportare importanti ripercussioni sull'economia, sia distribuita al Parlamento, al Consiglio e ad altre istituzioni dell'Unione e sia anche accessibile al pubblico (cittadini, imprese e governi) attraverso la *Gazzetta Ufficiale*; suggerisce che sia adottato un formato standard di modo che la valutazione dell'impatto sia facilmente individuabile (Bullock);

6. sollecita la Commissione a fornire, prima di decidere se legiferare o meno, una valutazione scalare dei possibili effetti di ogni regolamentazione,

7. insiste affinché tutti i gruppi di interesse coinvolti abbiano la possibilità, sia in fase di elaborazione del progetto che in sede di approvazione definitiva della valutazione dell'impatto, di consultare, sotto la supervisione della DG XXIII, la DG responsabile della proposta legislativa; la DG XXIII deve vegliare affinché la DG responsabile della proposta legislativa fornisca

alle organizzazioni professionali delle imprese e alle singole imprese che lo desiderino informazioni sufficienti per consentire loro di valutare l'impatto della proposta legislativa sulla loro struttura dei costi;

8. chiede che nessuna proposta della Commissione per la quale sia prevista una scheda di impatto dalla Commissione o da altri gruppi sia sottoposta alla votazione del Collegio dei Commissari senza una valutazione dell'impatto approvata dal Segretariato generale e firmata dal Commissario; qualora successivi emendamenti del Parlamento o del Consiglio modificchino in forma significativa la portata della regolamentazione, chiede alla Commissione di fornire una scheda di impatto aggiornata, quando il Consiglio avrà definito la posizione comune dopo la prima lettura;

9. ribadisce l'esigenza che tutti i testi legislativi esistenti, dopo essere rimasti in vigore per un determinato periodo, siano assoggettati a una revisione in ordine all'impatto, per contribuire a individuare gli effetti imprevisti; chiede che, qualora costi o benefici siano palesemente sottovalutati, alle imprese sia consentito rivolgersi alla Commissione in qualsiasi momento per una revisione della legislazione; tale revisione deve stabilire perché i costi o i benefici per le imprese erano stati sottovalutati ed elencare possibili misure per ridurre tali costi o incrementare i benefici;

Ruolo del Parlamento e altre questioni

10. ribadisce che, al fine di potenziare le possibilità del Parlamento di controllarne la portata, ciascun relatore dovrebbe, all'inizio dell'esame della legislazione, ri-

ferire al Parlamento sulla scheda di impatto della relazione in questione al fine di garantire che costi e benefici siano adeguatamente discussi; riconosce che la valutazione dell'impatto può fornire informazioni necessarie e particolarmente utili a determinare il punto di vista del Parlamento ed esprime l'auspicio che, in occasione della discussione in merito ad una proposta legislativa, il Parlamento consideri d'ora in poi la valutazione dell'impatto come parte integrante della proposta;

11. invita la Commissione a esaminare le modalità in cui finanziare adeguatamente lo sviluppo di una valutazione dell'impatto;

12. propone che cinque anni dopo l'entrata in vigore di un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto si proceda a una revisione del sistema e a un esame delle eventuali modifiche da apportare;

13. si compiace al riguardo dell'intenzione della Commissione, espressa nella proposta di revisione del quinto programma di azione ambientale, di accordare particolare attenzione a « sviluppare ulteriormente l'applicazione di metodi di valutazione economica per l'ambiente (valutazione costo/efficacia, costi/utigli e impatto commerciale) » (parte 2, articolo 7 del COM(95)0647);

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

DAVID MARTIN
Vicepresidente